REGIONE MARCHE
Giunta regionale

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE NAZIONALI E AIUTI DI STATO
n. 14 del 25 luglio 2025

Oggetto: Decreto di aggiornamento delle procedure regionali per la gestione e il controllo degli aiuti di Stato, con modifica dell'elenco e del ruolo dei referenti competenti

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l'articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale);

DECRETA

1. Di modificare i Decreti PRN n. 9 del 21/7/2022 relativo alle procedure per la verifica di compatibilità degli aiuti di stato e n. 17 dell'11/7/2024 relativo ai nominativi della rete regionale dei referenti aiuti di stato ;
2. Di approvare gli allegati A, B, C, D del presente atto, di cui sono parte integrante e sostanziale, contenenti:
   - le procedure sia per la verifica di compatibilità, la registrazione ed il controllo degli aiuti di stato in ambito regionale, che per l'organizzazione dell'amministrazione regionale, finalizzate al rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla relativa normativa europea e nazionale (Allegato A);
   - la scheda di valutazione ex ante Aiuti di Stato (Allegato B);
   - la scheda informativa per censimento regime di aiuto nel registro nazionale aiuti di stato (Allegato C);
   - il modello unico per il censimento dei regimi di aiuto in esenzione nel portale europeo SANI 2 (Allegato D);

3. Di modificare, su nuova designazione da parte dei Direttori dei Dipartimenti, Dirigenti delle Direzioni e dei Settori, alcuni dei nominativi dei referenti aiuti di stato contenuti nel decreto n. 17 del 11/7/2024 così come di seguito riportato:
   - Erika Gigli - Dipartimento - Infrastrutture e Territorio
   - Francesca Recanatesi - Dipartimento - Infrastrutture e Territorio
   - Gabriele Conti - Settore - Industria, artigianato e credito
   - Eva Brunetti - Direzione - Sanità e integrazione sociosanitaria
   - Fabio Travagliati - Settore - Industria, artigianato e credito
   - Lorella Bovara - Direzione - Agricoltura e sviluppo rurale
   - Monica Fuligni - Dipartimento - Sviluppo economico
   - Nadia Luzietti - Direzione - Attività produttive e imprese

- Federica Messi - Settore - Istruzione, innovazione sociale e sport
- Simona Giuliani - Settore - formazione professionale, orientamento e aree di crisi complesse
- Luca Leoni - Settore - Debito e società partecipate
- Lucio Pesetti - Direzione - Programmazione integrata Risorse comunitarie e nazionali
- Massimo Vignoli - Settore - Entrate tributarie e riscossioni coattive
- Emy Morelli - Settore - Beni e attività culturali
- Katiuscia Grassi - Settore - Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere
- Laura Penna - Settore – Turismo
- Giorgio Tangherlini - Settore - industria, artigianato e credito
- Angela Cecconi - Settore - industria, artigianato e credito
- Filippo Gabrielli - Settore - servizi per l'impiego e politiche del lavoro
- Michela Ferroni - Settore - Mobilità e TPL
- Simona Pasqualini - Dipartimento - Politiche sociali, Lavoro, Istruzione e formazione
- Roberta Rosi - Dipartimento - Politiche sociali, Lavoro, Istruzione e formazione
- Antonello Barchiesi - Direzione - Attività produttive e imprese
- Veronica Viscardi - Dipartimento - Infrastrutture e Territorio
- Massimo Gaspari - Settore - industria, artigianato e credito
- Klaudie Vincenzetti - Settore - industria, artigianato e credito
- Anna Torelli - Dipartimento sviluppo economico
- Emanuele Petrini - Dipartimento sviluppo economico
- Stefano Luzi - Dipartimento sviluppo economico
- Sara Giorgetti - Settore - Urbanistica, paesaggio ed edilizia residenziale pubblica

4. Di trasmettere il presente atto ai nominativi indicati al punto 3;

5. Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

6. Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
Andrea Pellei
Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

## 1. Normativa di riferimento

LEGGE 24 dicembre 2012, n. 234 “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea”;

Legge 29 luglio 2015, n. 115 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014;

Common Understanding siglato in data 03/06/2016 dalla Commissione europea – DG Concorrenza e il Dipartimento per le politiche europee presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreto del MISE n. 115 del 31/5/2017 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 Dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Decreto del Segretario generale n. 41 del 28/04/2022 “Aiuti di stato in ambito regionale: criteri per la definizione delle procedure, la verifica di compatibilità, la registrazione ed il controllo. Disposizioni per l’organizzazione”

DDS PRN n. 9 del 21/7/2022 “Procedure per la verifica di compatibilità, la registrazione ed il controllo degli aiuti di stato in ambito regionale”;

DDS PRN n. 17 del 11/7/2024 “ Decreto di modifica dei nominativi che compongono la rete regionale dei referenti aiuti di stato.

DGR 381 del 17/03/2025 “ Articoli 4, comma 3, lettere b), e) e f), 11, commi 2 lettere b), c) , d) e e) e 12, comma 3, legge regionale n. 18/2021 – Ridefinizione e pesatura delle strutture organizzative della Giunta regionale, parziale ricollocazione delle posizioni non dirigenziali e riassegnazione tra Dipartimenti del personale interessato. Revoca delle deliberazioni n. 1204/2021 e n. 1523/2021 e s.m.i.”

## 2. Motivazioni

In data 3 giugno 2016 la Commissione Europea - DG Concorrenza e il Dipartimento per le Politiche Europee (DPE) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno siglato il Common Understanding finalizzato a rafforzare gli assetti istituzionali per il controllo degli aiuti di Stato in Italia.

Gli obiettivi principali del Common Understanding sono quelli di:

- Aumentare la certezza giuridica in materia di aiuti di Stato;

- Diminuire i rischi e le conseguenze negative di una non corretta applicazione delle norme;
- Rispettare e contenere i tempi procedurali;
- Rafforzare la capacità amministrativa.

Per il raggiungimento di detti obiettivi il Common Understanding prevede, all'interno delle amministrazioni pubbliche, l' individuazione di un Distinct Body, quale centro di competenza a cui viene affidato il compito di dare supporto, sotto forma di pareri, per la preparazione delle misure che hanno un impatto sulle risorse pubbliche (ad esempio in termini di erogazione di risorse ovvero di rinuncia ad entrate) a vantaggio di soggetti che esercitano attività economica.

Sono sottoposti alla procedura di rilascio del parere da parte del DB gli atti adottati dalle strutture della Giunta Regionale che prevedono la concessione di contributi – indipendentemente dalla fonte di finanziamento (comunitaria, statale e/o regionale) – in favore di soggetti che esercitano attività economica.

Sono invece esclusi dall'obbligo di richiesta di parere:

- gli atti afferenti all'attuazione dei sostegni pubblici nel settore agricolo e della pesca, in quanto, con D.G.R. n. 381 del 17/03/2025, le competenze in materia sono state trasferite alla Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale;
- gli atti relativi all'attuazione dei sostegni pubblici già autorizzati nell'ambito delle tabelle delle Leggi Regionali di Bilancio, considerato che la valutazione in ordine alla compatibilità degli aiuti dovrebbe essere effettuata in sede preliminare, anteriormente all'approvazione della Legge regionale.

La DGR 1677 del 30/12/2021, nell'ambito del processo di riorganizzazione degli uffici della Giunta Regionale ha individuato il Settore Programmazione delle risorse nazionali e aiuti di stato quale centro di competenza del Distinct Body Regionale con la funzione di assolvere gli obblighi derivanti sia dall'accordo di partenariato che dal Common Understanding.

Il Decreto del Segretario Generale n. 41 del 28/4/2022 :

- stabisce i criteri per la definizione delle procedure, la verifica di compatibilità, la registrazione ed il controllo;
- autorizza il Dirigente della Settore Programmazione delle risorse Nazionali e aiuti di stato a provvedere con successivo decreto sia alla definizione delle ulteriori procedure di dettaglio per la verifica di compatibilità, la registrazione e il controllo degli aiuti di stato che alla modifica della rete dei referenti regionali sugli aiuti di stato nonché a procedere con proprio decreto all'eventuale sostituzione o integrazione dei nominativi della rete regionale dei referenti aiuti di stato.

Con DDS PRN n. 9 del 21/7/2022 sono state adottate le procedure per la verifica di compatibilità, la registrazione ed il controllo degli aiuti di stato in ambito regionale e sono stati individuati i nominativi della rete regionale dei referenti aiuti di stato. Successivamente con DDS PRN n. 17 del 11/7/2024 sono stati modificati i nominativi della dei referenti aiuti di stato.

La D.G.R. n. 381 del 17/03/2025 ha ridefinito, con decorrenza 1° aprile 2025, l'assetto organizzativo della Giunta regionale, prevedendo l'operatività delle nuove declaratorie delle strutture dirigenziali. In coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi delineati nella delibera, è stata avviata una riorganizzazione finalizzata al rafforzamento delle attività di programmazione, attuazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi afferenti al PNRR, ai fondi UE e all'Accordo per la coesione.Tale processo ha comportato una ridefinizione delle funzioni tra le strutture regionali, con il conseguente trasferimento alla Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale delle competenze relative all'attuazione degli aiuti nel settore agricolo, precedentemente in capo al Settore Programmazione delle risorse nazionali ed aiuti di stato.

Inoltre nell'Allegato A del presente atto viene delineato  il nuovo ruolo dei referenti regionali in tema di aiuti di stato. Si ritiene infatti opportuno ampliare il loro coinvolgimento anche nelle fasi ascendenti delle consultazioni pubbliche e dei processi di riforma, sia di natura legislativa che regolamentare. In tale ottica, l'obiettivo è quello di promuovere la costruzione di un sistema maggiormente inclusivo, collaborativo e rappresentativo delle istanze provenienti dai diversi contesti territoriali.

I referenti regionali, infatti, dispongono di una conoscenza diretta e approfondita delle peculiarità settoriali e territoriali. Il loro coinvolgimento nella definizione delle normative di settore o nell'elaborazione di progetti di riforma costituisce un valore aggiunto per il processo decisionale, in quanto consente di integrare il dibattito con contributi fondati su esperienze concrete e rispondenti alle esigenze reali dei territori.

La partecipazione attiva alle fasi ascendenti delle consultazioni consente ai referenti regionali di svolgere una funzione propositiva più incisiva, superando la mera funzione ricettiva rispetto a decisioni già assunte, e contribuendo alla loro costruzione. Ciò si traduce in un rafforzamento del principio di sussidiarietà, pilastro fondamentale dell'ordinamento istituzionale.

In tale contesto, un ruolo partecipativo dei referenti regionali nell'ambito del Tavolo Interregionale Aiuti risulterebbe funzionale a favorire un dialogo più strutturato e costruttivo tra il livello centrale e quello territoriale. La condivisione di esperienze, idee e proposte permetterebbe di affrontare con maggiore efficacia le sfide comuni, orientando l'azione pubblica verso un sistema di aiuti più equo, coerente e rispondente ai bisogni dei territori.

Per raggiungere questo traguardo, è necessario avviare un percorso graduale che includa:

- La creazione di momenti strutturati di confronto tra referenti regionali e il distinct body, già nelle fasi preliminari delle consultazioni pubbliche;
- Capillarità;
- La promozione di gruppi di lavoro tematici, composti da referenti con competenze specifiche, per supportare l'elaborazione di proposte tecniche;
- L'istituzione di un canale di feedback bidirezionale, che permetta ai referenti di contribuire direttamente alla definizione delle priorità di intervento;
- La partecipazione dei referenti ai lavori settoriali del Tavolo Interregionale Aiuti.

Alla luce di quanto sopra, con il presente atto viene stabilito il nuovo ruolo del referente regionale aiuti di stato e vengono inoltre ridefinite le procedure per la richiesta del parere, gli adempimenti procedurali connessi al rispetto della normativa sugli aiuti di stato.

Infine a seguito delle modifiche organizzative intervenute, con il presente atto, su indicazione dei Direttori dei Dipartimenti, vengono modificati alcuni nominativi dei referenti aiuti regionali contenuti nel decreto n. DDS PRN n. 17 del 11/7/2024 " Decreto di modifica dei nominativi che compongono la rete regionale dei referenti aiuti di stato"

**3 – Esito dell'istruttoria**

Si propone dunque l'adozione del seguente atto.

Il responsabile del procedimento

(*Dott.ssa Cristiana Sposito*)
Documento informatico firmato digitalmente

- Allegato A - *Procedure e ruoli per la verifica di compatibilità, la registrazione ed il controllo degli aiuti di stato in ambito regionale - funzioni del Distinct Body regionale e dei refernti aiuti regionali*
- *Allegato B - Scheda valutazione ex ante aiuti di stato*
- *Allegato C - Scheda informativa per censimento rna*
- *Allegato D - Informazioni relative agli aiuti di Stato esenti a norma delle condizioni previste dal Regolamento DI ESENZIONE GBER*

***ALLEGATO A***

**PROCEDURE E RUOLI PER LA VERIFICA DI COMPATIBILITÀ, LA REGISTRAZIONE ED IL CONTROLLO DEGLI AIUTI DI STATO IN AMBITO REGIONALE - FUNZIONI DEL DISTINCT BODY REGIONALE E DEI REFERNTI AIUTI REGIONALI**

RUOLO DEL DISTINCT BODY REGIONALE

Il Settore Programmazione delle Risorse Nazionali e Aiuti di Stato è individuato quale Distinct Body (DB) regionale, ovvero centro di competenza cui i Dipartimenti, le Direzioni e i Settori – ad eccezione di quelli competenti in materia di agricoltura e pesca – devono rivolgersi nella fase di predisposizione delle misure di aiuto.

Il Distinct Body garantisce il rispetto di tutti i criteri necessari per la valutazione di esistenza di profili di aiuto nonché assicura il rispetto degli adempimenti procedurali ad essi connessi al fine di prevenire situazioni di illegittimità ed incompatibilità.

Il DB svolge le seguenti funzioni:

1. Di consulenza e di controllo preventivo che avviene nella fase istruttoria su tutti gli atti delle Strutture della Giunta Regionale, che prevedono la concessione di contributi pubblici a qualsiasi soggetto che svolge attività economica, ad eccezione di quelle indicate nel punto “TIPOLOGIA DI ATTI NON SOTTOPOSTI ALLA RICHIESTA DI PARERE”;
2. Di supporto giuridico rispetto alla compilazione della scheda di valutazione ex ante AdS, nonché rispetto a quesiti giuridici relativi all'applicazione dell’art. 107 par. 1 del TFUE e alla Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto (2016/C 262/01);
3. Di supporto giuridico rispetto a posizioni statali in tema di inquadramento nella disciplina aiuti di Stato, come emerse in appositi coordinamenti con lo Stato o tra Regioni;
4. Di supporto giuridico a quesiti relativi all’ applicazione della normativa In tema di aiuti di Stato (Orientamenti della Commissione, prassi decisionali della Commissione, Regolamenti de minimis, Regolamenti in esenzione da notifica);
5. Di gestione relativamente alle procedure autorizzatorie della misura dell’aiuto da istituire. Sarà cura del DB inserire i dati nell’apposita piattaforma informatica SANI 2, tenere i contatti sia con la Commissione europea che con il Dipartimento delle Politiche europee (DPE) e la Struttura interessata dell’andamento della procedura di notifica;
6. D’informazione e di formazione per la diffusione delle novità di carattere normativo, procedurale in materia di aiuti di stato riviste periodicamente dalla Commissione Europea. Le novità, unitamente ad approfondimenti tematici di particolare rilevanza e/o complessità, sono sistematicamente pubblicati nella sezione “Aiuti di Stato” del sito europa.marche.it, al seguente link https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Aiuti-di-stato;
7. Di referente della Regione Marche (Autorità responsabile verso il Registro Nazionale degli aiuti di Stato) verso il RNA svolgendo tutte le funzioni amministrative di registrazione, modifica, eliminazione dei regimi di aiuto di stato.

Nell’esercizio delle sue funzioni, per i casi più complessi, il DB potrà essere affiancato da una idonea assistenza tecnica specialistica.

Come indicato nel Decreto del Segretario Generale n. 41 del 28/4/2022, le relazioni annuali di monitoraggio degli aiuti erogati sui vari regimi istituiti, da inserire nella piattaforma SARI2, non rientrano nelle competenze del DB. Queste sono di competenza delle strutture regionali responsabili dell’attuazione dei regimi di aiuto.

In ogni Dipartimento, su proposta del suo Direttore, viene individuato un referente in materia di aiuti di stato quale interlocutore principale del DB.

## NUOVO RUOLO DEL REFERENTE AIUTI REGIONALE

Il ruolo dei referenti regionali si è fino ad ora concentrato prevalentemente sul recepimento delle novità, siano esse legislative o interpretative, che venivano trasmesse dal Distinct Body. Questo modello, seppur efficace nella diffusione delle informazioni, lasciava inesplorate le potenzialità che i referenti regionali avrebbero potuto esprimere, sia a vantaggio della Regione, che per il miglioramento complessivo del sistema degli aiuti.

Si vuole pertanto ridefinire tale ruolo, attribuendo ai referenti regionali una funzione centrale nel dialogo interregionale e nazionale.

Si vuole estendere il loro coinvolgimento anche alle fasi ascendenti delle consultazioni pubbliche e dei processi di riforma, sia legislativa che regolamentare. L’obiettivo è quello di costruire un sistema più inclusivo, collaborativo e rappresentativo delle istanze territoriali, valorizzando al contempo le competenze regionali. Infatti grazie alla conoscenza diretta delle specificità settoriali e territoriali, i referenti regionali sono in grado di apportare un contributo sostanziale all’elaborazione delle discipline e dei progetti di riforma, arricchendo il confronto con prospettive aderenti alla realtà dei territori.

Il loro coinvolgimento nelle fasi preliminari delle consultazioni pubbliche garantisce una partecipazione più incisiva al processo decisionale, superando una logica meramente ricettiva e rafforzando il principio di sussidiarietà. Dare loro un ruolo attivo all’interno del Tavolo Interregionale Aiuti promuove inoltre una maggiore coesione tra livello centrale e periferico, facilitando il confronto costruttivo e la condivisione di esperienze e soluzioni comuni.

A tal fine, si propone l’avvio di un percorso graduale che preveda:

- l’istituzione di momenti strutturati di confronto con il Distinct Body già nelle fasi preliminari delle consultazioni pubbliche;
- una maggiore capillarità territoriale;
- la promozione di gruppi tematici composti da referenti con competenze specifiche, a supporto dell’elaborazione tecnica delle proposte;
- la creazione di un canale bidirezionale di feedback per contribuire alla definizione delle priorità di intervento;
- la partecipazione diretta ai lavori settoriali del Tavolo Interregionale Aiuti.

TIPOLOGIA DI ATTI SOTTOPOSTI ALLA RICHIESTA DI PARERE

*Obbligatorietà della redazione della scheda di valutazione ex ante AdS e dell'acquisizione del parere del Distinct Body.*

Per gli atti, delle strutture della Giunta Regionale, che prevedono la concessione di contributi (qualunque sia la fonte di finanziamento comunitaria, statale e/o regionale) a beneficio di chi svolge attività economica, è obbligatoria la richiesta di parere di conformità al rispetto della normativa aiuti di stato al Distinct Body regionale. Tale richiesta deve essere accompagnata dalla scheda di valutazione ex ante debitamente compilata e dal decreto attuativo (decreti di approvazione di avvisi pubblici, di approvazione di progetto ecc.) delle agevolazioni da concedere. Quest'ultimo infatti rappresenta la base giuridica che contiene le informazioni di dettaglio per una corretta valutazione dell'esistenza di eventuali profili di aiuto.

TIPOLOGIA DI ATTI NON SOTTOPOSTI ALLA RICHIESTA DI PARERE

- gli atti che hanno carattere di continuità o reiterazione, con le medesime finalità e caratteristiche, modalità attuative, su cui antecedentemente è stato già espresso un parere di inesistenza di profili di aiuto, purché il dirigente attesti che non siano intervenute modifiche sostanziali o delle normative di riferimento;
- gli atti afferenti all'attuazione dei sostegni pubblici nel settore agricolo e della pesca, in quanto, con D.G.R. n. 381 del 17/03/2025, le competenze in materia sono state trasferite alla Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale;
- gli atti relativi all'attuazione dei sostegni pubblici già autorizzati nell'ambito delle tabelle delle Leggi Regionali di Bilancio, considerato che la valutazione in ordine alla compatibilità degli aiuti dovrebbe essere effettuata in sede preliminare, anteriormente all'approvazione della Legge regionale.

PROCEDURA PER IL RILASCIO DI PARERE

1. Gli uffici interessati al momento della predisposizione della bozza di atto di concessione propongono al DB la descrizione della misura compilando la scheda di valutazione ex ante AdS (allegato B), motivando il proprio inquadramento secondo la disciplina aiuti di stato mediante la sottoposizione di una proposta di atto amministrativo che definisca, tra l'altro, le clausole di conformità alla disciplina aiuti utilizzata. Se necessario si potrà acquisire il parere del Dipartimento Politiche Europee (obbligatorio per interventi maggiori di 30 milioni).
2. Il DB si esprime mediante parere, obbligatorio ma non vincolante, in tema di legalità e compatibilità sull'inquadramento proposto, fornisce suggerimenti, che ove accolti sono recepiti anche all'interno del provvedimento dell'ufficio proponente, al fine di garantire la conformità dal punto di vista sostanziale della misura secondo la prassi decisionale della Commissione, la giurisprudenza della Corte di Giustizia e i più recenti orientamenti europei, statali e regionali nei vari settori.
3. Il DB può esprimere parere positivo o negativo entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta formale, salvo il ricorso ad approfondimenti istruttori da svolgere con la struttura competente, in presenza dei quali i termini per l'espressione del parere sono sospesi.
   Il parere viene reso in merito alla:
   - Inesistenza di profili di aiuto ai sensi dell'art.107.1 TFUE;

- esistenza degli elementi di aiuto di cui all' art. 107.1 del TFUE e relativo Inquadramento secondo gli strumenti di compatibilità previsti dalle basi giuridiche in diritto europeo e delle procedure ai fini della legalità;
- esistenza di un Servizio d'Interesse Economico Generale nel rispetto delle regole europee e statali rilevanti in materia.

PROCEDURA DI NOTIFICA DI UN AIUTO DI STATO

1. Gli uffici interessati al momento della predisposizione dell'atto di concessione propongono al DB la descrizione della misura compilando la scheda di valutazione ex ante AdS (allegato B), motivando il proprio inquadramento secondo la disciplina aiuti di stato mediante la sottoposizione di una proposta di atto amministrativo che definisca, tra l'altro, le clausole di conformità alla disciplina aiuti. Se necessario si potrà acquisire il parere del Dipartimento Politiche Europee (obbligatorio per interventi maggiori di 30 milioni). Contestualmente richiede il parere di conformità al rispetto della normativa aiuti di stato.
2. Il DB si esprime mediante parere, obbligatorio ma non vincolante, in tema di legalità e compatibilità sull'inquadramento proposto, fornisce suggerimenti, che ove accolti sono recepiti anche all'interno del provvedimento dell'ufficio proponente, al fine di garantire la conformità dal punto di vista sostanziale della misura secondo la prassi decisionale della Commissione, la giurisprudenza della Corte di Giustizia e i piu recenti orientamenti europei, statali e regionali nei vari settori.
3. Il DB provvede a tenere i contatti sia con la Commissione che con gli uffici interessati dell'andamento della procedura di notifica fino al termine della stessa
4. La procedura di cui ai punti precedenti si applica anche ai casi di modifica di un regime di aiuto esistente ai sensi dell'art 4 del Regolamento (CE) n. 794/2004 "recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE";
5. Il DB provvede poi, con la collaborazione dei responsabili dell'attuazione delle misure di aiuto, agli adempimenti connessi al censimento del regime sia nella piattaforma informatica SANI che nel Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA). Solo all' esito di decisione positiva della Commissione, la Struttura proponente potrà procedere con la misura (che pertanto rimane sospesa fino alla decisione della Commissione UE).
6. Gli adempimenti relativi alla registrazione in RNA degli aiuti individuali sono a carico del responsabile dell'attuazione delle misure di aiuto. Pertanto, la responsabilità prevista dall' art. 52, comma 7, della legge 234/12 è in capo all'ufficio responsabile dell'attuazione della misura a cui sono legati espliciti adempimenti rilevanti per RNA ai fini dell'ottenimento del COR (codice di concessione dell'aiuto individuale, COVAR (codice variazione) o ai fini dell'erogazione. La Struttura responsabile dell'attuazione del regime di aiuto cura che il numero attribuito all'aiuto e i riferimenti della decisione di compatibilità della Commissione siano riportati nei successivi atti di attuazione (in particolare nei decreti di concessione dei contributi).

PROCEDURA PER ESENZIONE DA NOTIFICA DI UN AIUTO CONCESSO AI SENSI DEI REGOLAMENTI GBER O AI SENSI DEI QUADRI TEMPORANEI:

1. Gli uffici interessati al momento della predisposizione dell'atto di concessione, attraverso il referente, propongono al DB la descrizione della misura compilando la scheda di valutazione ex ante AdS (allegato B), motivando il proprio inquadramento secondo la disciplina aiuti di stato mediante la sottoposizione di una proposta di atto amministrativo che definisca, tra l'altro, le clausole di conformità alla disciplina aiuti utilizzata. Se necessario si potrà acquisire il parere del Dipartimento Politiche Europee (obbligatorio per interventi aggiori di 30 milioni).
2. Il DB si esprime mediante parere, obbligatorio ma non vincolante, in tema di legalità e compatibilità sull'inquadramento proposto, fornisce suggerimenti, che ove accolti sono recepiti anche all'interno del provvedimento dell'ufficio proponente, al fine di garantire la conformità dal punto di vista sostanziale della misura secondo la prassi decisionale della Commissione, la giurisprudenza della Corte di Giustizia e i più recenti orientamenti europei, statali e regionali nei vari settori.
3. Il DB provvede a tenere i contatti sia con la Commissione che con gli uffici interessati dell'andamento della procedura di esenzione da notifica fino al termine della stessa.
4. Il DB provvede, con il supporto dei responsabili dell'attuazione delle misure di aiuto – cui è demandata la compilazione delle schede di cui agli allegati C e D del presente decreto – agli adempimenti necessari ai fini del censimento del regime di aiuto, sia all'interno della piattaforma informatica SANI, sia nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA). Solo all'esito autorizzatorio della Commissione che verrà comunicato dal DB, la Struttura proponente potrà procedere con la misura (che pertanto rimane sospesa fino alla decisione della Commissione UE).
5. Gli adempimenti relativi alla registrazione in RNA degli aiuti individuali sono a carico del responsabile dell'attuazione delle misure di aiuto. Pertanto, la responsabilità prevista dall' art. 52, comma 7, della legge 234/12 è in capo all'ufficio responsabile dell'attuazione della misura a cui sono legati espliciti adempimenti rilevanti per RNA ai fini dell'ottenimento del COR (codice di concessione dell'aiuto individuale, COVAR (codice variazione) o ai fini dell'erogazione. La Struttura responsabile dell'attuazione del regime di aiuto cura che il numero attribuito all'aiuto e i riferimenti della decisione di compatibilità della Commissione siano riportati nei successivi atti di attuazione (in particolare nei decreti di concessione dei contributi).

PROCEDURA PER REGIMI DI UN AIUTO INQUADRATI IN "DE MINIMIS"

1. Gli uffici interessati al momento della predisposizione dell'atto di concessione, attraverso il referente, propongono al DB la descrizione della misura compilando la scheda di valutazione ex ante AdS (allegato B), motivando il proprio inquadramento secondo la disciplina aiuti di stato mediante la sottoposizione di una proposta di atto amministrativo che definisca, tra l'altro, le clausole di conformità alla disciplina de minimis. Il DB si esprime mediante parere, obbligatorio ma non vincolante, in tema di legalità e compatibilità sull'inquadramento proposto, fornisce suggerimenti, che ove accolti sono recepiti anche all'interno del provvedimento dell'ufficio proponente, al fine di garantire la conformità dal punto di vista sostanziale della misura.

2. Le misure di aiuto concesse secondo tale inquadramento sono soggette solamente agli adempimenti connessi al Registro degli Aiuti di Stato. Pertanto il DB provvede poi, con la collaborazione dei responsabili dell'attuazione delle misure di aiuto, agli adempimenti connessi al censimento del regime nel registro nazionale aiuti di stato.
3. Gli adempimenti relativi alla registrazione in RNA degli aiuti individuali sono a carico del responsabile dell'attuazione delle misure di aiuto. Pertanto, la responsabilità prevista dall' art. 52, comma 7, della legge 234/12 è in capo all'ufficio responsabile dell'attuazione della misura a cui sono legati espliciti adempimenti rilevanti per RNA ai fini dell'ottenimento del COR (codice di concessione dell'aiuto individuale, COVAR (codice variazione) o ai fini dell'erogazione. La Struttura responsabile dell'attuazione del regime di aiuto cura che il numero attribuito all'aiuto siano riportati nei successivi atti di attuazione (in particolare nei decreti di concessione dei contributi).

ALTRI ADEMPIMENTI RELATIVI AGLI AIUTI DI STATO:

Tutti gli adempimenti connessi al monitoraggio, alla gestione e al controllo dei regimi di aiuto sono posti a carico delle strutture della Giunta Regionale responsabili dell'attuazione dei medesimi regimi. In particolare:

con riferimento al monitoraggio, gestione e controllo dei regimi di aiuto, si precisa che – come stabilito nel Decreto del Segretario Generale n. 41 del 28 aprile 2022 – le attività di inserimento dei dati relativi all'avanzamento della spesa annuale per ciascun regime nella piattaforma informatica SARI 2 sono di competenza della struttura responsabile dell'attuazione del regime stesso. Resta invece in capo al Distinct Body la competenza in materia di censimento, all'interno della piattaforma SARI 2, delle strutture regionali e degli utenti incaricati dell'attuazione dei regimi di aiuto.

- Per quanto concerne le attività di controllo, esse comprendono l'obbligo di interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti (RNA) nonché la registrazione degli aiuti individuali concessi ai beneficiari. La consultazione e la registrazione dei Codici Aiuto Individuali (COR) costituiscono, a tutti gli effetti, condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione.
- In materia di trasparenza e obblighi di pubblicazione, tutte le misure che prevedono l'erogazione di un finanziamento pubblico a favore di attività economiche – incluse quelle in regime "de minimis, SIEG e in esenzione – devono essere pubblicate a cura degli uffici competenti in un'apposita sezione del sito istituzionale regionale.
- Rientra inoltre nella responsabilità delle strutture attuatrici il monitoraggio previsto dalla legge n. 266/2005, mediante l'inserimento delle informazioni nella sezione dedicata del portale RNA.